

RIVISTA TRIMESTRALE
DI
DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

DIRETTORI

ANTONIO CICU - ENRICO REDENTI
TULLIO ASCARELLI

PROFESSORI DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

ANNO I (1947)



MILANO

DOTT. A. GIUFFRÉ - EDITORE

1947

ENRICO REDENTI
Prof. ord. dell'Università di Bologna

L'offerta di riduzione ad equità

SOMMARIO: 1. I testi. - 2. L'offerta come manifestazione di volontà. - 3. Incertezze dottrinali. - 4. Offerta e contro-domanda. - 5. Contenuto dell'offerta e della contro-domanda. - 6. Corollari: estremi di capacità e di volontà. Revocabilità dell'offerta. - 7. Offerta e contro-domanda condizionata (subordinata). - 8. Preclusione della contro-domanda. - 9. Regime del supplemento in tema di divisione.

1. - La offerta di « modificazione del contratto per ricondurlo ad equità » ha fatto la sua apparizione nel codice vigente (art. 1450) in tema di « azione generale di rescissione per lesione » (art. 1448), come un mezzo di « evitare » la rescissione « domandata ». In questa configurazione testuale essa differisce sensibilmente dalla « scelta » di « ritenere » la cosa « pagando il supplemento al giusto prezzo », data nel codice defunto (art. 1534) al compratore « di un immobile » contro il quale fosse stata proposta ed « ammessa » l'azione di rescissione per lesione *ultra dimidium* ⁽¹⁾. E così si distacca anche dalla « facoltà di dare il supplemento » per « troncare il corso » dell'azione di rescissione della divisione per lesione oltre il quarto, che conserva anche oggi (art. 767) gli stessi caratteri che aveva *temporibus illis*. Manifestamente e volutamente simile ci appare invece alla « offerta di modificare equamente le condizioni » di un contratto « con prestazioni corrispettive » quando ne sia « domandata » la risoluzione per « eccessiva onerosità » (art. 1467);

(1) Le innovazioni introdotte dal codice vigente sono evidentemente radicali, non solo per aver generalizzata l'azione, ma per il diverso fondamento che le assegna e che attinge ora ad elementi soggettivi oltrechè allo squilibrio oggettivo di « valore » fra prestazione e controprestazione. Anche in relazione a queste premesse l'offerta di riduzione ad equità assume, per la sostanza e non solo per la formulazione, un significato diverso dalla facoltà (scelta) di pagare il supplemento « al giusto prezzo ». Su di che si può vedere da ultimo, oltre ai trattatisti consueti, GIORDANO, *Sul fondamento dell'azione di rescissione dei contratti*, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1946, II, 2, p. 677 ss., con richiami di dottrina e giurisprudenza. Questo sembra esser sfuggito all'autore (TORRENTE?) di una postilla redazionale del *Foro it.*, 1947, I, c. 566 ss., dal quale dovrò manifestare anche più oltre il mio dissenso. L'art. 767, in tema di divisione, riproduce invece con lievi varianti l'art. 1041 del codice del '65, concedendo così per questo caso una azione speciale distinta e diversa dall'azione generale dell'art. 1450. Chiarissimo da ultimo in proposito: CICU, *La divisione ereditaria*, Milano, 1947, p. 129 ss.

altra disposizione del codice vigente pur essa nuova e di carattere generale ⁽²⁾.

2. - Ma che cosa è quest'offerta?

Indubitabile intanto mi sembra, che essa debba consistere fondamentalmente in una dichiarazione di volontà di carattere negoziale diretta all'altra parte, anche se formalmente inserita in un atto processuale destinato in pari tempo al giudice. L'altra parte, infatti, può dichiarare a sua volta di accettarla; e, se concorrano *hinc et inde* i requisiti di legge, potrà nascerne un accordo contrattuale perfetto a norma dell'art. 1326. Se l'altra parte non accetti, dissenta o resista, l'offerente potrà ottenere dal giudice *causa cognita* una sentenza che « produca gli effetti » dell'accordo non concluso, analogamente a quanto disposto nell'art. 2932. In ogni caso egli (offerente) ne resterà in definitiva « vincolato », come da una clausola contrattuale che lo obbliga a prestazioni maggiori o diverse da quelle di cui al contratto originario. E ciò non può farsi risalire, secondo i principii, se non alla volontà dispositiva da lui manifestata.

3. - Su questo carattere negoziale dell'offerta sembra incerta la scarsa dottrina; muta finora la giurisprudenza. In materia di azione generale di rescissione, c'è chi accenna, assai vagamente per verità, ad avvicinare l'offerta ai casi di *ius variandi* e di variazione del contratto per atto unilaterale di volontà ⁽³⁾; a proposito di eccessiva onero-

⁽²⁾ Sull'introduzione nel codice di quest'azione di risoluzione, sui suoi precedenti e sulla *ratio legis*, si possono vedere oltre ai trattati generali, piuttosto scarsi in materia, DE MARTINI, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1945, II, p. 388 ss. e C. BRACCIANTI, *Degli effetti della ecc. onerosità*², Milano, 1947, con larghi richiami di dottrina e di giurisprudenza, nonché dei lavori preparatorii di qualche maggiore interesse su questo tema. Non c'è dubbio, secondo me, che le formule dibattute e poi adottate per l'eccessiva onerosità sopravvenuta, abbiano influito sulla formula adottata nella generalizzazione dell'azione di lesione. E forse non si è abbastanza insistito su questo rilievo, non privo di importanza esegetica.

Alla disposizione dell'art. 1467 si sogliono più o meno ravvicinare altre disposizioni sulla risoluzione o modificazione dei patti contrattuali per circostanze sopravvenute, nei contratti « con obbligazioni di una sola parte » (dove pure si parla di « ricondurre ad equità »: art. 1468), nei contratti di enfiteusi (art. 962), di affitto (artt. 1623, 1635, 1636), di appalto (art. 1664) ed in altri casi ancora. La *ratio legis*, in ultima analisi, è sempre la stessa, ma queste disposizioni non interessano il tema di cui mi occupo, perchè non prevedono un'offerta o contro-offerta di addossarsi o di assumersi prestazioni od oneri più gravosi, sulla quale invocare una pronuncia costitutiva del giudice e risolvere in questo modo la situazione.

⁽³⁾ Così MESSINEO, *Dottrina generale del contratto*², Milano, 1946, p. 413, ma forse è un accenno a scopo mnemonico piuttosto che sistematico.

Lungi da qui la nota redazionale già citata del *Foro it.*, nella quale l'offerta è prospettata come *facultas solutionis* (« effettuare in luogo della restituzione del

sità parla viceversa di « una specie di riconvenzione », seguito in ciò da altri autori, ma senza un più approfondito vaglio critico ⁽⁴⁾. Non concorderei del tutto sul primo profilo, se lo si dovesse intendere in modo rigoroso, perchè la variazione non dipende esclusivamente dalla volontà dell'offerente. Per avere effetto ha bisogno, come ho detto, dell'accettazione o della sentenza. Non concorderei sul secondo profilo, perchè l'offerta non si riduce ad un'azione o ad un'eccezione, ma costituisce una premessa sottostante all'(eventuale) azione od eccezione. E in ogni modo ritengo che dell'offerta si debba dare un'unica costruzione giuridica sia in materia di lesione a' sensi dell'art. 1448 che di eccessiva onerosità.

4. — E mi spiego. Il contesto dei due articoli fondamentali (1450 e 1467) prospetta sempre l'offerta come atto od attività del convenuto per opporsi ad una domanda (di rescissione o di risoluzione) altrui e per « evitarne » l'accoglimento, cioè come episodio o fenomeno che si attua nel processo. Ma che si risolva con ciò nella proposizione di una semplice eccezione è da escludersi, perchè non introduce *sic et simpliciter* un motivo di rigetto della domanda, bensì di rigetto solo se ed in quanto il giudice dia un diverso provvedimento, che viene chiesto a questo effetto dal convenuto. Il che ci conduce piuttosto verso la figura della proposizione di una domanda. Non direi tuttavia che si tratti di domanda riconvenzionale nel senso ordinario della parola, perchè non lascia aperta la possibilità di un doppio provvedimento del giudice, uno a carico del convenuto originario in accoglimento della domanda dell'attore ed uno a carico del convenuto in accoglimento della riconvenzione. Il provvedimento non può esser che uno solo, a favore dell'attore se il giudice non creda di provvedere in conformità dell'offerta (e accolga la domanda) o a favore del convenuto nel caso inverso (con conseguente rigetto della domanda). Si tratterebbe, se mai, di una riconvenzionale a scopo costitutivo, che, avendo successo, farebbe venir meno il fondamento dell'azione proposta con la domanda iniziale dell'attore (onde l'espressione del codice « evitare »), e cioè di una figura *sui generis*, sebbene non priva di una pallida analogia con qualche altro caso di

prezzo » — *rectius*: della cosa — « una prestazione che restituisca l'equilibrio contrattuale... »), muovendo dalla premessa che: « domandata la rescissione », il convenuto « non può far nulla per impedirla ». Il che poteva esser sostenibile per l'azione speciale di rescissione del codice del '65, ma non certamente per il codice attuale. E la stessa equiparazione (che si legge poi in fine della nota) all'offerta dell'art. 1467 conferma l'inattendibilità della costruzione. Basterebbe osservare che oggi nell'uno come nell'altro caso si tratta di modificare la *lex contractus* e non semplicemente di « dare » una cosa invece di un'altra.

(4) MESSINEO, *Dottrina gen.*, cit., p. 403, seguito e riprodotto da BRACCIANTI, *op. cit.*, p. 96.

legge⁽⁵⁾. Comunque, ciò che più importa è l'osservare che questa riconvenzionale *sui generis* non si fonda puramente e semplicemente sulla situazione giuridica preesistente, bensì sull'assunzione da parte del convenuto di un maggior onere (peso) di obbligazioni o di prestazioni⁽⁶⁾. La situazione preesistente gliene dà bensì il diritto (per evitare altre e più gravi conseguenze, come l'effettiva rescissione o risoluzione), ma solo in quanto egli a questo scopo volontariamente assuma a proprio carico quel maggior onere. Sta in quest'assunzione dell'onere l'essenza dell'offerta. Da questa soltanto trae vita e fondamento consequenziale la sua *causa petendi* in contrapposto a quella dell'attore. E per ciò appunto è necessaria da parte sua una dichiarazione o manifestazione di volontà negoziale, che è il *prius* della proposizione giudiziale della contro-domanda come atto od attività del processo.

Nè, d'altra parte, si può pensare che, così stando le cose, l'offerta possa avvenire soltanto in giudizio ed aver successo soltanto attraverso il provvedimento del giudice. Il contraente, al quale sia stata stragiudizialmente minacciata la domanda di rescissione o di risoluzione, può senza dubbio «evitarla», prevenendola con una propria offerta a sua volta stragiudiziale e, se questa sia accettata, estingue l'azione altrui facendone venir meno la *causa petendi* prima ancora che sia prospettata al giudice. Il fenomeno dell'«evitare» la rescissione o la risoluzione, di cui parla la legge, è sempre lo stesso, sebbene non c'entrino di mezzo il giudice, il processo e la sentenza. E similmente può avvenire che, a processo iniziato, il convenuto faccia la propria offerta e l'altro accetti, e in questo caso ci sarà stato l'inizio del processo, ma non ci sarà più bisogno che giunga a sentenza⁽⁷⁾. Sarebbe pertanto aberrante conce-

(5) V. per es. sulla «riconvenzionale compensativa» il mio scritto sulla *Compensazione*, in questa stessa rivista, *retro*, p. 40 ss., n. 18.

(6) Il maggior onere c'è anche supponendo che, invece di aumentare (equamente) le controprestazioni del convenuto in risoluzione, si riducano viceversa (equamente) le prestazioni a carico dell'attore. Che si aumenti da 5 a 10 il prezzo di una fornitura dovuta dall'attore o che si riducano alla metà le merci che dovrebbe fornire fermo restando il prezzo di 5, il risultato sarà sempre quello di raddoppiare il prezzo unitario. E dipenderà dalle circostanze che si possa prospettare ed adottare l'una o l'altra soluzione per arrivare ad un risultato di equità. Su di questo concordano BRACCIANTI, *op. cit.*, nota 28, e DE MARTINI, *op. cit.*, p. 403. Dissentono invece sulla possibilità di ridurre l'entità complessiva (prestazioni-controprestazioni), su di che non è qui il caso di interloquire. Noto soltanto che anche la riduzione dell'entità complessiva, se la si ritenga possibile, non può aver radice che nella volontà manifestata in questo senso da una per lo meno delle parti; la quale si sottopone, così, ad uno svantaggio (per es. a non conseguire a quel dato prezzo unitario la quantità di merci che avrebbe potuto altrimenti conseguire).

(7) Può sorgere piuttosto il dubbio se in caso di accordo consensuale (pieno) non ci si trovi di fronte ad una transazione sulla domanda di risoluzione, il che porterebbe a conseguenze secondarie in parte diverse. Secondo me, la questione

pire la offerta come atto o fatto necessariamente ed esclusivamente processuale. In realtà (torniamo sempre allo stesso punto) essa è atto di diritto sostanziale, con conseguenze che si possono attuare anche nel processo o mediante il processo.

5. — Naturalmente all'atto pratico le cose si atteggeranno diversamente a seconda del tenore dell'offerta. A mio avviso, infatti, questa può essere concepita in modo specifico, proponendo in forma concreta le modificazioni da introdurre nel contratto originario. Se venga accettata tale è quale dalla controparte, o sia seguita da controproposta accettata a loro volta dal proponente, tutto finirà qui con la conclusione dell'accordo. Se questo non si concluda e vengano portate a giudizio la domanda dell'attore e la contro-domanda del convenuto basata su di un'offerta cosiffatta, al giudice non rimarrà che un'alternativa: o accogliere la prima e rigettare la seconda (perchè insufficiente o inidonea, a suo giudizio, ad una riduzione ad equità), o viceversa accogliere la seconda e rigettare consequenzialmente la prima.

Ma, secondo me, la legge consente anche un'offerta di contenuto in tutto o in parte indeterminato, purchè determinabile dal giudice. Nemmeno in questo caso vien meno la possibilità di accettazione, perchè l'accordo si formerà in questo senso: esclusa (« evitata ») la rescissione o risoluzione, le parti si riservano di domandare al giudice un provvedimento che concreti la riduzione ad equità. La domanda potrà esser proposta da una qualsiasi di loro. Ciascuna potrà ancora discutere del *quomodo* e del *quantum*. Nessuna potrà sostenere con successo che il giudice debba rigettare *ab ovo* (salve eventuali impugnazioni per vizio di consenso). La funzione del giudice si ridurrà in questo caso a funzione di *arbitrator*.

Se un accordo anteriore non si formi, nemmeno in via di massima, potrà agire soltanto la parte che chiede la rescissione o la risoluzione, e l'altra potrà proporre in quegli stessi termini (e cioè con contenuto indeterminato, ma determinabile) la sua offerta con conseguente contro-domanda diretta in pari tempo all'accoglimento generico e alla determinazione in concreto. Il giudice dovrà esaminare preliminarmente in questo caso se ricorrano gli altri estremi richiesti dagli artt. 1450 o 1467, del che riparleremo anche a proposito dell'offerta condizionata (*infra*, n. 7), e, in caso affermativo, assumere la stessa funzione che

si riduce ad una *quaestio voluntatis*. Se le parti hanno voluto comporre o prevenire una lite sorta o che possa sorgere sull'applicabilità dell'art. 1450 o dell'art. 1467, *aliquo dato aliquo retento*, è transazione. Ma se le parti abbiano inteso applicare semplicemente e in modo puntuale uno dei due articoli (concordando sull'applicabilità), non è più transazione, ma liquidazione consensuale di un *quantum* (anche se il *quantum* implichi un *quomodo*). Giuridicamente non è la stessa cosa.

nel caso precedente, e cioè di *arbitrator* fra le parti. Come *arbitrator* la direttiva da adottare gli sarà data dall'indicazione, per verità piuttosto vaga, che gli fornisce la legge: « equità ». Su di che abbiamo già qualche buono studio di carattere dottrinale specialmente per il caso dell'eccessiva onerosità. Ma non è qui il caso che entri a parlarne più a fondo, essendomi proposto di limitarmi alla natura giuridica dell'offerta (*).

6. — Dalle considerazioni che precedono derivano, a mio avviso, alcuni corollarii abbastanza sicuri, ma anche qualche problema di più incerta soluzione.

Se ne dovrà desumere intanto, secondo me, che l'offerta in corso di processo non può essere fatta con semplice atto di procuratore (art. 83 c. p. c.). Occorrerà il mandato speciale o quella sottoscrizione della parte alla comparsa, che può imprimerle il carattere e l'efficacia di atto dispositivo di diritto sostanziale, sebbene conservi per il resto la sua forma e la sua efficacia di atto processuale. Ed occorrerà, per la sua validità, che la parte sia capace di disporre o che agisca per essa o con essa chi abbia la veste o il potere di disporre per lei o rispettivamente di integrare la sua capacità.

Ci si potrà domandare anche se l'offerta sia revocabile, ed io direi di sì, come per qualunque altra offerta contrattuale prima dell'accettazione (art. 1328, cpv., c. c.) o prima della sentenza che provveda in conformità, a meno che lo stesso offerente non l'abbia dichiarata irrevocabile (art. 1329).

(*) Su queste soluzioni penso dovrebbero essere d'accordo gli autori citati, tranne naturalmente l'estensore della nota redazionale del *Foro*, dal quale ho già espresso e motivato il mio dissenso. Parzialmente divergente anche CARNELUTTI su un « caso clinico » in *Riv. dir. proc.*, 1946, II, p. 66.

Nel caso in cui le parti siano d'accordo nell'introdurre un'equa modificazione lasciando al giudice di concretarla, BRACCIANTI, *op. cit.*, p. 97, vede un caso di decisione secondo equità a norma dell'art. 114 c. p. c. Ciò è possibilissimo. Anzi sono convinto anch'io che la disposizione del codice, come fu pensata e come fu scritta, trovi il suo valor pratico in casi di questo tipo e non in riferimento a fumose nozioni pseudofilosofiche. Tutto dipenderà però dal tenore delle istanze processuali che vengano proposte dalle parti in dipendenza del loro accordo.

Per l'applicazione dell'art. 114 non basta infatti che il contenuto della decisione debba o possa essere di « equità » e che su ciò siano d'accordo le parti *quoad substantiam*. Bisogna che ci sia, secondo me, la « concorde richiesta » come atto dispositivo processuale, con l'intento e la coscienza di rendere con ciò quel tale giudice arbitro od arbitratore inappellabile a norma dell'art. 339. Altrimenti ritengo che, anche se il giudice funzioni in realtà da arbitratore, resti salva la garanzia del doppio grado, dovendosi intendere come investito dall'arbitramento non già « quel » dato giudice (lui e non altri), bensì la serie degli organi davanti ai quali può esser portato il processo nei varii gradi e che in sintesi costituiscono pur sempre « il giudice » del merito. Ma questa è un'altra questione di carattere generale, che richiederebbe una trattazione *ad hoc*.

Quanto alla possibilità di impugnare la modificazione (riduzione ad equità) del contratto, ritengo si debbano applicare le regole ordinarie, allorchè l'offerta sia stata accettata contrattualmente. Inclinerei ad escluderla invece quando abbia provveduto una sentenza passata in giudicato, perchè in questo caso si sovrappongono alle regole del diritto civile quelle di diritto processuale in dipendenza dell'avvenuta proposizione ed accoglimento della contro-domanda in via giudiziale (*).

7. — Di non difficile soluzione, se non vado errato, anche il problema se la offerta e la relativa contro-domanda possano essere introdotte in giudizio in forma condizionata, e cioè per l'ipotesi che il giudice in linea di massima ritenga che ricorrano gli estremi della rescissione o risoluzione. A me non par dubbio che si debba rispondere affermativamente. Se la facoltà-possibilità di offrire la riduzione ad equità è data precisamente per « evitare » la rescissione o la risoluzione, è evidente che non c'è ragione di valersene se non dove ne ricorrano gli estremi. Ma questo chi può dirlo se non il giudice? E allora non c'è altra via per avere un giudizio in proposito, che proporre l'offerta in via condizionata. Altrimenti il convenuto, che pur ritenga (e forse a ragione) infondata la domanda, si troverebbe nella situazione o di dovere ciò non ostante, offrire e poi subire la modificazione del contratto, o di trovarsi del tutto preclusa la possibilità dell'offerta. Ne sarebbe il più delle volte ferita quella pienezza di difesa e di rimedii, che la legge stessa ha ritenuto giusto e necessario temperamento quando ha « generalizzate » le ragioni di rescissione e di risoluzione degli artt. 1450 e 1467 (10).

8. — Resta a vedere fino a quando si possa proporre in giudizio l'offerta con la relativa contro-domanda. E qui le opinioni sono divise. C'è chi (in tema di risoluzione *ex art. 1467*), richiamandosi al codice di procedura (art. 167), ritiene che l'offerta, o quanto meno la riserva di offrire, debba essere contenuta nella prima risposta (11) e c'è chi (in tema di rescissione *ex art. 1450*, ma con estensione alla risoluzione *ex art. 1467*), credendo di vedervi una *facultas solutionis* che riguarderebbe il momento dell'esecuzione (eseguire una prestazione, che ristabilisca l'equilibrio, invece di ottemperare alla sentenza di rescissione restituendo la cosa), ritiene che l'offerta possa avvenire anche *post latam sententiam* fino a che la cosa « con le buone o con le cattive non sia

(*) Anche questo, della impugnabilità delle sentenze che si fondino su dichiarazioni di volontà delle parti, è problema generale che non sarebbe qui il luogo di trattare.

(10) Su questo punto sono o dovrebbero essere d'accordo gli autori citati: cfr. BRACCIANTI, *op. cit.*, pp. 96-97.

(11) BRACCIANTI, *op. cit.*, p. 96.

restituita » (12). Non posso aderire naturalmente alla seconda tesi, che muove da una configurazione dell'offerta tutta diversa da quella che ritengo sia nel pensiero della legge. Non sono persuaso neanche della prima, che mi sembra eccessivamente restrittiva. Qui la contro-domanda non si fonda esclusivamente, come ho detto, sulla situazione sostanziale preesistente, ma su di una successiva determinazione e dichiarazione di volontà della parte. Ergo, per sapere fino a che momento essa sia possibile, bisogna far capo al codice civile più che a quello di procedura. Ora sommessamente a me sembra che sia conforme alla lettera e allo spirito del codice civile ammettere che si possa « evitare » la rescissione o la risoluzione fino a che ci sia lite pendente su questo punto, salvo che ci siano delle esigenze inderogabili dell'ordinamento del processo, che vietino in modo assoluto la presentazione di nuove conclusioni. Ritengo per conseguenza che la contro-domanda in quanto fondata su di un fatto sopravvenuto (sebbene questo sia in facoltà della parte) possa passare attraverso le maglie degli artt. 183 e 184 e anche dell'art. 345, salvo soltanto in ciascuna fase il rispetto della regola prettamente processuale-formale, che non si possono prendere conclusioni nuove davanti al collegio (13). Il dubbio sorge soprattutto per l'offerta in fase di appello, perchè alla cognizione e alla decisione sull'equità dell'offerta, viene a mancare il doppio grado. Ma il principio del doppio grado ha subito parecchi strappi anche nel nuovo codice ed è escluso proprio nei giudizi chiamati di equità (artt. 114 e 339), anche se intesi in senso diverso e più lato.

9. — Diverso è invece, come ho osservato fin da principio, il caso dell'art. 767 in tema di rescissione della divisione, giacchè per questo caso il codice nuovo ha conservato la regola del codice di un tempo e parla ancora di dare (integralmente) « il supplemento » per troncare il corso dell'azione e « impedire una nuova divisione ». Qui veramente sembra che si sia pensato ad una *facultas solutionis*. Non valgono, quindi, per questo caso le considerazioni esposte più sopra a proposito degli artt. 1450 e 1467 e penso fra l'altro che si possa « dare il supplemento » anche *post latam sententiam*, per lo meno fino a che non siano iniziate le nuove operazioni divisionali (14).

(12) È la tesi della nota redazionale del *Foro it.*, sulla quale mi sono già espresso.

(13) Non è questo il solo caso in cui una disposizione di diritto civile prevale sulle preclusioni meramente processuali. Tipico il caso dell'art. 1453, comma 2°. Pienamente d'accordo in questo con BIGIAMI, in *Giur. it.*, 1946, IV, cc. 12-13.

(14) E qui finalmente sono d'accordo, ma solo per questo caso speciale, con la nota redazionale del *Foro*, più volte citata. Parzialmente difforme CICU, *op. cit.*, pp. 135-136. Per un addentellato cfr. CONTURZI LISI, in questa rivista, *retro*, pp. 462-4.